



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 21/2019

P.A. n. 49/18

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Avv. Anna Maria Pitzolu

Presidente Relatore

Avv. Simone Colla

Componente

Avv. Giuseppe Vincenzo Marino

Componente

DECISIONE

Sui reclami riuniti proposti dalle sig.re **Lisa Markart** (tessera FISE 4706/V) e **Sofia Markart** (tessera FISE 4707/V), assistite dall'avv. Vincenzo Giardino, nonché dalla Sig.ra **Samanta Passaro** (tessera FISE 4482/V), assistita dagli avvocati Davide Viola e Francesca Alesse

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 21/2019 (P.A. n. 49/2019) dell'8 luglio 2019, pubblicata lo stesso giorno sul sito federale, con la quale veniva irrogata a tutte le odierne reclamanti la sanzione della sospensione per mesi sei dell'autorizzazione a montare ex art. 6, lettera f), del Regolamento di Giustizia.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Le reclamanti, unitamente al sig. Amon Frisch, venivano deferite dinanzi al Tribunale Federale con atto del 15.4.2019 per avere le medesime *“in violazione dell'art.1.1. del Regolamento di Giustizia Federale nonché degli artt. 5.1. e 10.1. dello Statuto Federale, continuato a prendere lezioni di equitazione dal soggetto radiato Karl Wechselberger a Vipiteno, presso l'azienda agricola della famiglia Wechselberger, nonché ai concorsi di Etreá, Busto Arsizio, Manerbio e Cervia nell'estate e autunno 2018.”*

L'indagine traeva origine da una segnalazione del Segretario Generale, iscritta nel registro di cui all'art. 66 R.G. il 4 settembre 2018, come precisato a verbale dalla Procura Federale



all'udienza del 10 giugno 2019 dinanzi al Tribunale Federale e confermato dallo screenshot depositato in appello.

A seguito della segnalazione venivano acquisiti dalla Procura Federale, oltre alla decisione sulla radiazione del sig. Wechselberger:

- La nota del 12 settembre 2018 a firma del sig. Daniele Favaretto, Presidente dell'Horse Club Catajo, con la quale il medesimo comunicava che le amazzoni Sofia Markart e Samanta Passaro non erano più seguite da lui dal 7 agosto 2018, nonostante il formale tesseramento presso il proprio centro;
- La nota del 18 settembre 2018 a firma del sig. Giampietro Campagnaro, il quale chiedeva la cancellazione del tesseramento della sig.na Sofia Markart dal C.I. Città di Mantova per il medesimo motivo;
- L'esposto del 24 settembre 2018 a firma della sig.ra Daniela Simonetti, con il quale si segnalava la presenza del sig. Wechselberger ai concorsi di Etrema del 13-15 luglio 2018 e di Cervia del 10-12 agosto 2018.

Il 31 ottobre 2018 la Procura Federale richiedeva una proroga di 40 giorni per approfondire le indagini; proroga che veniva concessa.

Venivano sentiti gli incolpati e, il 13 dicembre 2018, anche il sig. Marco Tassoni e la sig.ra Francesca Salamina.

Il successivo 14 dicembre 2018 perveniva un ulteriore esposto della sig.ra Daniela Simonetti ed il 21 dicembre 2018 documentazione fotografica da parte della sig.ra Salamina.

Il 16 gennaio 2019 veniva inviata agli incolpati la comunicazione dell'intenzione di deferimento ed assegnato loro termine fino al 30 gennaio 2019 per presentare memoria difensiva.

L'11 febbraio 2019 la signora Samanta Passaro presentava una istanza di patteggiamento ex art. 67 R.G. Analoga istanza veniva presentata il 14 febbraio 2019 dagli altri incolpati.

Il successivo 1 marzo 2019 gli incolpati presentavano -tardivamente- memoria difensiva con la quale revocavano la precedente intenzione di procedere a patteggiamento e chiedevano l'archiviazione del procedimento.

La Procura Federale, con atto del 15 aprile 2019, deferiva gli incolpati dinanzi al Tribunale Federale.

Il procedimento, iscritto al n. 21/19 R.G., veniva definito con la decisione in epigrafe, previo stralcio degli atti successivi al 13 dicembre 2018, dichiarati inutilizzabili.

Proponeva reclamo la sig.na Samanta Passaro, tramite il patrocinio degli avv.ti Viola e Alesse, con atto del 22 luglio 2019, chiedendo altresì la sospensione della efficacia esecutiva della decisione di primo grado.

A sostegno del reclamo, eccepiva la carenza del quadro probatorio nei confronti della sig.na Passaro, la carenza di motivazione in relazione alla eccessiva afflittività della sanzione e la



mancata concessione delle attenuanti in considerazione della minore età della reclamante all'epoca dei fatti, nonché del comportamento tenuto dalla reclamante.

Con provvedimento del 23 luglio 2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione e fissata l'udienza di discussione al 18 settembre 2019.

Anche le sig.ne Lisa e Sofia Markart proponevano reclamo con contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva della decisione con atto del 22 luglio 2019, con il patrocinio dell'avv. Giardino, eccependo l'error in iudicando del Tribunale Federale in relazione alla eccezione di decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare per superamento dei termini di legge, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla indicazione della norma violata, il difetto assoluto di prova e l'inconsistenza/inesistenza di profili di prova idonei a supportare la tesi accusatoria.

Con provvedimento del 26 luglio 2019, previa astensione della Presidente Alessandra Bruni, sostituita dal Vice-Presidente, veniva disposta la riunione dei due reclami, acquisito d'ufficio ai fini della decisione sulla sospensione lo screenshot inerente l'iscrizione del procedimento nel Registro della Procura, respinta l'istanza di sospensione delle sig.ne Lisa e Sofia Markart e fissata l'udienza per la discussione al 18 settembre 2019, poi rinviata d'ufficio al 23 settembre 2019.

Si costituiva con memoria la Procura Federale, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del motivo di reclamo svolto dalle sorelle Markart inerente la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare, l'infondatezza del secondo motivo inerente la presunta omessa indicazione della norma violata, l'inammissibilità ed infondatezza del dichiarato difetto di prova, l'infondatezza delle doglianze delle reclamanti inerenti la sanzione applicata, in ordine alla quale si rimetteva alla decisione della Corte.

All'udienza del 23 settembre 2019 comparivano, oltre alla Procura Federale, i difensori dei reclamanti.

Veniva confermata l'acquisizione dello screenshot dell'iscrizione del procedimento P.A. n. 49/2018 sul registro della Procura Federale.

Le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come da verbale. La Corte si riservava.

All'esito della Camera di Consiglio veniva emesso dispositivo, del quale era data lettura in assenza delle parti, con termine di giorni dieci per il deposito della motivazione.

MOTIVI

Deve preliminarmente essere esaminato il primo motivo di impugnazione del reclamo proposto dalle sig.ne Lisa e Sofia Markart, inerente la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare.

Le reclamanti si dolgono della eccessiva durata delle indagini fino al promovimento dell'azione disciplinare, sia perché apparirebbe, a loro dire, ingiustificata la proroga delle



indagini concessa dalla Procura Generale, sia a causa del superamento dei termini di legge con riferimento, da un lato, alla comunicazione dell'intenzione di deferimento, intervenuta 14 giorni dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla conclusione delle indagini previsto dall'art. 64, co. 5, R.G.; d'altro lato, alla comunicazione dell'atto di incolpazione e deferimento, intervenuto 45 giorni dopo il deposito della memoria con la quale gli incolpati revocavano la precedente istanza di patteggiamento ex art. 67 R.G., vale a dire con 15 giorni di ritardo.

L'eccezione è in parte inammissibile e in parte infondata.

Il Regolamento di Giustizia affida alla Procura Generale del CONI un ampio potere discrezionale sulla valutazione dell'attività compiuta dai Procuratori Federali e delle motivazioni addotte nella istanza di proroga delle indagini, attribuendole addirittura, nel caso di superamento dei termini per le indagini preliminari, il potere di rimettere in termini la Procura Federale (art. 51, co.7, Codice Giustizia Sportiva CONI).

Nel caso in esame, il Procuratore Federale aveva acquisito altri elementi (le comunicazioni citate) nella prima fase delle indagini ed ha richiesto ed utilizzato il periodo di proroga per sentire gli incolpati e i due testimoni i cui nominativi emergevano dalle indagini eseguite.

Il comportamento della Procura Federale va, dunque, esente da censure in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, nessuna norma prevede che l'audizione degli incolpati debba precedere ogni altro atto di indagine e, anzi, proprio l'art. 64 co. 5, R.G. prevede che l'audizione dell'interessato possa avvenire, su sua richiesta, dopo l'avviso di conclusione delle indagini ed intenzione di deferimento.

L'omessa audizione degli interessati, dunque, non può costituire motivo per ritenere ingiustificata la successiva proroga, nel corso della quale, peraltro, la Procura Federale anticipava l'audizione degli interessati per contenere i tempi complessivi del procedimento istruttorio.

Con riferimento al contestato superamento dei termini per la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini ed intenzione di deferimento e dell'atto di deferimento, il motivo è inammissibile.

Il reclamante, infatti, si è limitato a riportare quanto già dedotto in primo grado, senza rappresentare l'iter logico che ha condotto il Tribunale a respingere l'eccezione e senza proporre motivi specifici per i quali esso sarebbe viziato, in violazione del combinato disposto dell'art. 21, co.6, R.G. e dell'art. 342 c.p.c., i cui principi sono stati richiamati da questa Corte nella decisione n. 9/19.

E' noto come la questione sia stata trattata nelle decisioni del Collegio di Garanzia n. 17/2016, n. 23/2017 e n. 55/2017, nelle decisioni a Sezioni Unite n. 25/2017 e, da ultimo, nel Parere n. 7/2018.

Anche il Regolamento di Giustizia FISE, come quelli delle Federazioni interessate dai provvedimenti citati, non prevede alcuna espressa decadenza qualora l'intenzione di



deferimento sia comunicata oltre il termine di venti giorni dalla conclusione delle indagini previsto dall'art. 64, co. 5, R.G., ma solo la inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato per la conclusione delle indagini (art. 66 co.3 R.G.). Anzi, diversamente dai Regolamenti sottoposti all'esame del Collegio di Garanzia in quelle occasioni, l'art. 33, comma 1, del Regolamento Federale FISE prevede espressamente che *“Salvo diversa previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza, tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono da intendersi come ordinatori”*.

Il Collegio di Garanzia muove le premesse dall'art. 152, co. 2, c.p.c., ritenuto applicabile in virtù della norma di chiusura prevista dall'art. 2, co. 6, CGS CONI, che qualifica come ordinatori tutti i termini che la legge non dichiara espressamente perentori, manifestando, tuttavia, la propria adesione all'orientamento interpretativo dichiarato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale la perentorietà di un termine può ricavarsi, anche in assenza di un'espressa qualificazione normativa, *“dalla considerazione dello scopo... dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa”* (Cass. S.U. n. 19980/2014).

Le S.U. del Collegio di Garanzia, pur considerando il citato orientamento, hanno ritenuto *“ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali”* in assenza di una esplicita previsione di perentorietà, tenuto conto che lo stesso CGS, *“quando ha voluto individuare termini di valenza perentoria, lo ha fatto esplicitamente”*, come nella richiamata norma sulla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini ordinari o prorogati per le indagini. Il Collegio evidenzia, altresì, che *“la natura perentoria del termine rischierebbe di compromettere il temperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell'indagato e di garanzia dell'indagato stesso dal resistere ad un procedimento manifestamente infondato”*.

Precisa il Collegio, tuttavia, che tali termini neppure possono dirsi *“puramente ordinatori”*, in quanto stabiliti in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva. Essi, dunque, non possono essere sistematicamente disattesi dalla Procura Federale, tenuta al rispetto del percorso temporale delineato dalla norma *“che può essere adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori”*.

Con la successiva decisione n. 55/2017 il Collegio di Garanzia ha precisato che tali termini *“non scrutinabili secondo criteri di rigida perentorietà, debbono invece essere sottoposti, di volta in volta, alla deliberazione dell'Organo di Giustizia, per cogliere se, nella specie, il tempo sia stato amministrato dalla Procura federale cum grano salis, nel rispetto, cioè, del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa”*.

Anche il parere n. 7/2018, nel richiamare le precedenti decisioni, non si discosta dai precedenti orientamenti, laddove enuncia il principio, richiamato nella decisione impugnata, secondo il quale *“il ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento della responsabilità dell'indagato e, dunque, di giustizia sostanziale impone di adeguare il percorso temporale alla complessità del caso. Di talchè l'Organo di*



Giustizia può scegliere di derogare, nel senso dell'ampliamento temporale, alle rigide scadenze procedurali".

Proprio sulla base di tale principio il Tribunale ha ritenuto che il modesto ritardo della Procura Federale fosse legittimo, aggiungendo che esso fosse altresì giustificato *"in virtù, inoltre, della circostanza per la quale una stasi del procedimento è stata proprio causata dai medesimi incolpati"* con la richiesta e successiva revoca del patteggiamento.

Correttamente il Tribunale ha poi espunto dal fascicolo gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine prorogato per la conclusione delle indagini, dichiarati inutilizzabili ai sensi dell'art. 66, co.3, R.G..

Nessuna specifica argomentazione è stata addotta dal reclamante per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice.

L'eccezione, pertanto, va respinta quanto al primo profilo e dichiarata inammissibile quanto ai successivi profili.

Parimenti infondato è il secondo motivo di reclamo, inerente il difetto assoluto di motivazione in ordine alla indicazione della norma violata.

Le norme violate sono specificamente indicate nell'atto di deferimento e riportate nella decisione del Tribunale, così come è stato specificamente indicato il comportamento avente rilevanza disciplinare: *"aver continuato a prendere lezioni di equitazione dal soggetto radiato Karl Wechselberger a Vipiteno, presso l'azienda agricola della famiglia Wechselberger, nonché ai concorsi di Etna, Busto Arsizio, Manerbio e Cervia nell'estate e autunno 2018"*.

E' già stato chiarito da questa Corte Federale (CAS R.g.n. 4/17) che il dovere di correttezza costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, oltre che dell'ordinamento giuridico italiano, espressione dell'obbligo di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost..

Esso assurge a clausola generale atipica e regola di condotta di tutti quei comportamenti aprioristicamente non determinabili ed impone a ciascun tesserato di tenere una condotta la quale, a prescindere da specifici obblighi o divieti previsti dalle norme o dal divieto generale del *neminem laedere*, siano idonei a preservare gli interessi di altri soggetti, sia pure con il limite dell'apprezzabile sacrificio.

Né la norma citata può dirsi illegittima perché, come sostenuto, si limiterebbe a richiamare concetti astratti e frutto di percezioni individuali.

Al contrario, essa individua esattamente il precetto e consente di giudicare se una condotta lo abbia o meno violato, richiamandosi ad un dato non soggettivo, come sostenuto, ma oggettivo, estraibile, nel caso de quo, dall'ordinamento giuridico italiano e dall'ordinamento sportivo.

Nel caso in esame, con il loro comportamento gli incolpati hanno tentato di eludere gli effetti della decisione di radiazione emessa dall'Organo di Giustizia Federale, in violazione



del dovere di osservare le decisioni adottate dagli Organi della Federazione, sancito dall'art. 10.1. dello Statuto Federale e dall'art. 1.1.R.G., nonché in violazione dei più generali obblighi di lealtà, correttezza e buona fede ai quali sono tenuti tutti i tesserati.

Infondato è, altresì, il terzo motivo di reclamo.

Le testimonianze acquisite non si limitano ad esprimere valutazioni, ma descrivono fatti specifici: il sig. Tassone dichiara *“preciso che egli (il radiato sig. Karl Wechselberger), dopo la ricognizione del percorso commentava il tracciato con le ragazze, parlava anche in tedesco con le Markart e poi, dal bordo del campo prova controllava il lavoro di riscaldamento che svolgevano fatto tramite Marco Peila, che era l'istruttore delegato. Dichiaro di aver visto Karl intrattenersi anche al bar con le ragazze ed in scuderia”*; la sig.ra Salamina aggiunge: *“In tali occasioni egli si rapportava con le allieve Sofia e Lisa Markart rispettivamente tramite Luca Codecasa e Carlo Codecasa, con i quali comunicava dal bordo del campo prova”*.

La decisione reclamata, inoltre, riporta anche altri elementi di indagine e, precisamente, le comunicazioni dei legali rappresentanti dei Circoli ippici Lario e Horse Club Catajo con le quali essi riferivano come le incolpate, ancorché formalmente tesserate, non frequentassero tali circoli. Le stesse reclamanti hanno riconosciuto tale circostanza allorché dichiaravano di continuare a frequentare il Circolo della famiglia Wechselberger a Vipiteno e di farsi seguire solo per le gare da istruttori abilitati scelti di volta in volta.

La documentazione e le testimonianze acquisite nel presente procedimento, del tutto concordanti, appaiono sufficienti a dimostrare gli illeciti disciplinari contestati alle reclamanti, tenuto conto, peraltro, che lo standard probatorio nella giustizia sportiva non si spinge al superamento di ogni ragionevole dubbio, come nella giustizia penale, ma si limita all'applicazione del criterio del “più probabile che non” (cfr. Coll.Garanzia S.U. 20.5.2016, n. 6).

Per i medesimi motivi deve respingersi il primo motivo di reclamo formulato dalla difesa della sig.na Passaro.

Gli elementi probatori a suo carico non sono rinvenibili, come sostenuto dalla difesa, unicamente nella dichiarazione del sig. Tassone, ma anche dalla nota del 12 settembre 2018 a firma del sig. Daniele Favaretto, Presidente dell'Horse Club Catajo, che ne chiede il trasferimento d'ufficio in quanto solo formalmente tesserata, e dalla assidua frequentazione del Circolo di Vipiteno nonostante la carenza di istruttori abilitati. Si tratta di circostanze gravi, precise e concordanti le quali, considerate unitariamente, inducono a ritenere che il Wechselberger abbia continuato la sua attività di istruttore e si trovasse ai concorsi ai quali partecipava la sig.na Passaro per seguirla e consigliarla.

Con memoria irrituale depositata oltre i termini per l'appello la difesa della tesserata Passaro espone un ulteriore motivo di reclamo, inerente la inutilizzabilità dei verbali delle



dichiarazioni in quanto rese oltre il termine di conclusione delle indagini del 12.12.2018 e, in ogni caso, sottoscritte dopo il 17 dicembre 2018, nonché la stessa inesistenza dei verbali citati in quanto non sottoscritti dal Procuratore federale, in violazione dell'art. 71 Reg. Giustizia.

La doglianza è inammissibile. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, co.6, R.G. e 156 cpc, *“non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”*, salvo che si tratti di requisiti formali *“indispensabili per il raggiungimento dello scopo”* e sempre che l'atto non abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato. Il successivo art. 157 c.p.c. prevede che la nullità, ove la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio, debba essere rilevata dalla parte nel cui interesse è stabilito il requisito nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

Nel caso in esame, la contestazione è stata mossa per la prima volta con la memoria depositata in sede di reclamo e, pertanto, è tardiva ed inammissibile.

Peraltro, ai fini della utilizzabilità degli atti ciò che rileva è il compimento dell'atto da parte della Procura Federale entro i termini stabiliti dalla norma per la conclusione delle indagini, a prescindere dalla sottoscrizione da parte del dichiarante, la quale, per il principio di informalità del processo sportivo, può anche intervenire successivamente. Tale sottoscrizione, peraltro, conferma l'assunzione della dichiarazione nel giorno ivi indicato, la provenienza delle dichiarazioni dal suo sottoscrittore ed il componente della Procura federale che l'ha assunta.

Con riferimento ai motivi di reclamo inerenti la sanzione applicata, ritiene questo Collegio di doversi discostare dalla decisione del Tribunale, atteso che il principio di proporzionalità imponeva di tener conto della percezione della gravità dell'illecito da parte delle sig.ne Samanta Passaro e Sofia Markart, all'epoca minorenni, e della giovanissima, benché maggiorenne, sig.na Lisa Markart, nonché dell'assenza di precedenti provvedimenti disciplinari a loro carico.

P.Q.M

La Corte Federale d'Appello in funzione di giudice di seconda istanza del Tribunale Federale, accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, commina alle sig.ne Sofia Markart e Samantha Passaro la sanzione di mesi tre ed alla signora Lisa Markart la sanzione di mesi quattro di sospensione dell'autorizzazione a montare ex art. 6, lettere f), R.G.. comprensive del presofferto.

Motivazione depositata il 2 ottobre 2019, nel termine di giorni dieci stabilito per il deposito.

Manda alla Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alle reclamanti, nonché agli uffici competenti, curandone la pubblicazione sul sito federale



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma, 23 settembre-2 ottobre 2019

Presidente f.f. relatore: Avv. Anna Maria Pitzolu

Componente: Avv. Giuseppe Vincenzo Marino

Componente: Avv. Simone Colla